



COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE

**(ai sensi del Reg. Regionale 6/2011 modificato
con Reg. Regionale 4/2018)**

Approvato con deliberazione di C.C.

n. 68 del 11/11/2019

COMUNE DI LUMEZZANE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE (ai sensi del Regolam. Regionale 6/2011 modificato con Regolam. Regionale 4/2018)

INDICE

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 DEFINIZIONI E MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
- ART. 3 ATTIVITA' A FINI DIDATTICI
- ART. 4 QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

CAPO II: PROCEDURE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

- ART. 5 INIZIO DELL'ATTIVITA'
- ART. 6 MODIFICHE E TRASFERIMENTO DELL'ATTIVITA'
- ART. 7 SUBENTRO NELL'ATTIVITA'
- ART. 8 SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

CAPO III: NORME IGIENICO - SANITARIE

- ART. 9 REQUISITI IGIENICO - SANITARI

CAPO IV: TARIFFE E ORARI

- ART. 10 TARIFFE
- ART. 11 ORARI

CAPO V: SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 12 SANZIONI
- ART. 13 ABUSIVISMO
- ART. 14 SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DEL TITOLO ABILITATIVO
- ART. 15 ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina in tutto il territorio comunale l'attività di acconciatore, sia essa esercitata da imprese individuali sia in forma societaria di persone o di capitale e svolta in luogo pubblico e privato, anche a titolo gratuito, secondo quanto stabilito:

- dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata con legge 23 dicembre 1970, n. 1142
- dalla legge 17 agosto 2005 n. 174;
- dal D.lgs 26.3.2010 n. 59 e ss.mm.ii.;
- dal Regolamento Regionale 21 novembre 2011 n. 6 modificato con Regolamento Regionale 1 febbraio 2018 n. 4.

Il presente regolamento è redatto in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 12 del r.r. 6/2011 modificato con r.r. 4/2018.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

ART. 2 – DEFINIZIONI E MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

L'attività professionale di *acconciatore* comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.

Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

L'attività di acconciatore può essere svolta esclusivamente in locali in regola con le vigenti norme urbanistiche, edilizie e sanitarie e dotati di specifica destinazione d'uso.

L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali dispongano dei requisiti urbanistici, igienico-sanitari e di sicurezza vigenti che gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti ad abitazione; siano consentiti i controlli relativi all'attività.

E' fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di assistenza e cura, di riabilitazione, di detenzione o simili sulla base di apposite convenzioni con i relativi enti gestori, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa, in quanto compatibili.

Le imprese di acconciatura possono esercitare l'attività anche presso la sede designata dal cliente nei casi: di sua malattia o altro impedimento fisico, di impegno del cliente in attività sportive, in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo, in occasione di cerimonie o di eventi fieristici o promozionali.

Non è consentito lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico

Agli acconciatori che vendono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati non si applicano le disposizioni previste dal d.lgs. 114/1998 e dal d.lgs. 59/2010 e non necessitano quindi di specifici titoli abilitativi.

L'esercente l'attività di acconciatore può consentire l'utilizzo dei propri spazi ad acconciatori ed estetisti, in possesso dei prescritti titoli abilitativi, mediante il contratto di affitto di poltrona o di cabina. Nel caso in cui gli spazi siano utilizzati da estetisti, tali spazi devono rispettare i requisiti igienico sanitari previsti dal regolamento regionale 5/2016 per i locali in cui si svolge l'attività di estetista.

E' ammesso l'esercizio congiunto delle attività di acconciatore e di estetista, anche mediante il contratto di affitto di poltrona o di cabina, nel rispetto delle rispettive qualificazioni professionali e dei requisiti igienico sanitari, nonché delle procedure amministrative relative all'attività; gli spazi adibiti alle diverse attività devono essere ben identificati e distinti. In caso di esercizio congiunto, sia ad opera di differenti imprese che ad opera della medesima impresa, è necessario presentare apposita SCIA per entrambe le attività.

ART. 3 - ATTIVITA' A FINI DIDATTICI

È ammesso lo svolgimento dell'attività a fini didattici o di dimostrazione; se l'attività è svolta su soggetti diversi dagli allievi o a fini promozionali va inoltrata apposita COMUNICAZIONE preventiva al comune nel quale si svolgono con indicazione della tipologia di evento e del responsabili delle esercitazioni in possesso della qualifica professionale.

Le prestazioni erogate dagli allievi sono svolte sotto il diretto controllo di insegnanti in possesso di qualifica professionale e non devono comportare, in nessun caso, alcun corrispettivo, neppure sotto forma di rimborso per l'uso di materiali di consumo.

Le attività didattiche non possono essere effettuate in locali autorizzati all'esercizio della attività, salvo il caso in cui si tratti di corsi di aggiornamento professionale riservati al solo personale dipendente dell'impresa di acconciatura. In tal caso, gli aggiornamenti o corsi sono effettuati in deroga al turno di chiusura o ai normali orari di attività a porte chiuse, previa comunicazione al comune competente.

ART. 4 - QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatore deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso di idonea qualificazione professionale secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Nel caso di impresa artigiana individuale esercitata in una sola sede, il responsabile tecnico deve essere designato nella persona del titolare, oppure, in caso di società, in uno o più soci partecipanti al lavoro. In presenza di impresa artigiana esercitata in più sedi, per ogni sede deve essere designato un responsabile tecnico.

Il responsabile tecnico deve essere costantemente presente nell'esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell'attività, salvo assenze temporanee per brevi periodi di tempo compatibili con la normale gestione aziendale (commissioni, permessi, ferie, infortuni, malattia ecc.). In caso di assenze prolungate il titolare dell'esercizio deve designare un sostituto in possesso di idonea abilitazione professionale.

I soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di acconciatore devono essere in possesso della qualificazione professionale come previsto dall'art. 3, commi 1 e 6 della L. 174/2005.

Il controllo del rispetto degli obblighi di cui al presente articolo è di competenza comunale, in particolare della Polizia Municipale, la quale svolgerà opportuni sopralluoghi per accertare eventuali violazioni. In caso di accertate violazioni il SUAP procederà a diffidare l'interessato ad adeguarsi entro un termine perentorio, imponendo, se del caso, la sospensione dell'attività fino ad avvenuto adeguamento.

CAPO II : PROCEDURE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

ART. 5 - INIZIO DELL'ATTIVITA'

Chiunque intenda avviare l'attività di acconciatore deve presentare, per via telematica, una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui verrà esercitata l'attività stessa secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale.

Alla SCIA dovranno essere allegati:

- a) documentazione atta a comprovare la qualificazione professionale del richiedente o del responsabile tecnico;
- b) planimetria quotata dei locali in scala 1/100 con layout superfici di vendita, attrezzature e arredi;
- c) relazione descrittiva delle caratteristiche dei locali medesimi, della loro localizzazione e attrezzatura utilizzata per il servizio.

La SCIA e relativa ricevuta di invio devono essere esposte al pubblico nei locali in cui si svolge l'attività ed esibita, unitamente alla planimetria dichiarata, in caso di controlli.

ART. 6 - MODIFICHE E TRASFERIMENTO DELL'ATTIVITA'

Ogni modifica dei locali dovrà essere preventivamente segnalata mediante apposita SCIA che il SUAP provvederà a trasmettere all'A.T.S. competente.

Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in altro locale del territorio comunale, dovranno presentare, per via telematica, una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui si esercita l'attività stessa secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale; dovrà essere allegata la planimetria dei locali in scala 1/100 col layout e la relazione descrittiva dei locali e delle attrezzature.

ART. 7 - SUBENTRO NELL'ATTIVITA'

E' ammesso il subentro nella titolarità di un'attività di acconciatore; il subentrante deve presentare, per via telematica, una COMUNICAZIONE di subentro al SUAP del Comune in cui si esercita l'attività stessa secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale; oltre alla documentazione prevista per l'avvio dell'attività andrà allegata copia dell'atto notarile di cessione dell'azienda (o riferimenti di registrazione).

In caso di decesso del titolare, gli aventi diritto possono proseguire l'attività fino al massimo di un anno senza l'accertamento della qualificazione professionale, purché l'attività venga svolta da personale qualificato. Decorso il citato periodo l'attività dovrà essere cessata, salvo che uno dei legittimi eredi non comprovi di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3 della Legge 174/2005.

ART. 8 - SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

L'attività di acconciatore può essere sospesa per un anno, prorogabile per un ulteriore anno; a tale scopo deve essere trasmessa, per via telematica, apposita COMUNICAZIONE al SUAP con l'indicazione del periodo di sospensione. Al termine di tale periodo sono concessi all'impresa 60 giorni entro i quali comunicare la ripresa o la cessazione dell'attività. Se il termine di 60 giorni decorre inutilmente, l'attività di impresa si considera cessata.

Coloro che intendono cessare l'attività dovranno presentare, per via telematica, apposita COMUNICAZIONE al SUAP.

CAPO III : NORME IGIENICO - SANITARIE

ART. 9 - REQUISITI IGIENICO - SANITARI

I requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività, nonché dell'idoneità sanitaria delle persone addette sono disciplinati dalle disposizioni vigenti contenute nel regolamento locale d'igiene tipo di ATS e sono accertati e verificati dall'ATS territorialmente competente.

Devono essere, inoltre, rispettati i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività riportati nell'allegato 1 del regolamento regionale 6/2011.

CAPO IV : TARIFFE E ORARI

ART. 10 - TARIFFE

Il titolare dell'attività dovrà esporre le proprie tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela all'interno dei locali.

ART. 11 - ORARI

Gli orari giornalieri delle attività sono lasciati alla libera determinazione degli operatori.

E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

E' fatto obbligo al titolare dell'attività di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno dell'unità locale. Per le attività svolte all'interno di appartamenti ubicati in edifici condominiali, l'orario di attività deve essere esposto all'esterno, ovvero all'ingresso principale dell'edificio stesso.

Il controllo del rispetto degli obblighi di cui al presente articolo è di competenza comunale, il particolare della Polizia Municipale la quale svolgerà opportuni sopralluoghi per accertare eventuali violazioni.

CAPO V: SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 12 - SANZIONI

Oltre alle sanzioni di legge, le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscano un reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono soggette alla sanzione da Euro 25,00 a Euro 500,00. Per l'irrogazione delle sanzioni si applica la procedura prevista dalla legge 689/1981 e successive integrazioni.

ART. 13 - ABUSIVISMO

Nei confronti di chi svolge attività di acconciatore senza titolo abilitativo, è prevista una sanzione da Euro 250 a Euro 5.000.

Nel caso di accertata attività di acconciatore in assenza della SCIA il Responsabile del SUAP adotta ordinanza di cessazione immediata dell'attività stessa.

ART. 14 - SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DEL TITOLO ABILITATIVO

L'attività di acconciatore può essere sospesa dal Comune secondo quanto disposto dalla normativa vigente per violazioni delle disposizioni in materia e del presente regolamento.

La revoca/decadenza del titolo abilitativo (autorizzazione/SCIA) è disposta, qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio.

Qualora venga meno la figura del direttore tecnico deve essere data specifica e immediata comunicazione al SUAP; solo in tale caso al titolare sono concessi 30 giorni per nominare un nuovo direttore tecnico, in possesso dei requisiti professionali abilitanti, e fare apposita comunicazione di sostituzione al SUAP; decorso tale termine, il comune procede ad emettere motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.

L'attività si considera cessata in caso di sospensione per un anno prorogato di un ulteriore anno e decorsi i successivi 60 gg senza che il titolare presenti comunicazione di ripresa.

ART. 15 - ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia.